

Dividendi paradisiaci: il test del comma 1007 non può morire!

di **Ennio Vial**

OneDay Master

Fiscalità della holding

Scopri di più

La [risposta a interpello n. 191/E/2025](#), dello scorso 21 luglio 2025, ha affrontato un tema, a me caro, che abbiamo trattato anche nella scorsa edizione del Master Breve e che spesso affrontiamo nelle giornate specialistiche di Euroconference, dedicate alla **tassazione dei redditi esteri**: la disciplina dei **dividendi paradisiaci**.

Come si valuta se il **dividendo extracomunitario è considerato paradisiaco**? Si tratta di affrontare un groviglio di norme ignote ai più. Non è, infatti, infrequente, che si sia ancora oggi **erroneamente indotti a giudicare il Paese estero in base alla presenza o assenza dello stesso in una black list**. Si badi, però, che ormai da diversi anni, **non è più così**.

Il **quadro normativo** prevede, infatti, **3 fasi**. La **prima fase**, che nei convegni sono solito chiamare come gli esami di giugno, è il **"test del comma 1007"**.

Il [comma 1007, dell'art. 1, Legge n. 205/2017](#), stabilisce che se la **società estera che paga i dividendi risultava non paradisiaca**, secondo le regole vigenti *pro tempore* nell'anno di maturazione dell'utile cui si riferisce il dividendo, **quell'utile è sempre white**. È, quindi, possibile **"marchiare" quei dividendi come white** e gli stessi risulteranno tali, a prescindere dal **momento in cui saranno distribuiti al socio**. In sostanza, siamo promossi a giugno e **per noi non ci sono esami di riparazione**.

Se, tuttavia, la **società risultava black/paradisiaca** al momento della maturazione dell'utile, secondo le regole vigenti *pro tempore*, non sei immediatamente bocciato, nel senso che **il dividendo non è paradisiaco**: sei semplicemente "rinviato a settembre". Gli esami di riparazione si svolgono con **2 sessioni** (le 2 fasi che mancano) ed è **necessario superare entrambe le prove**.

I **2 esami** sono quelli indicati nella [circolare n. 35/E/2016](#). Il primo consiste nel **valutare la natura paradisiaca al momento della percezione**, con le regole vigenti in tale momento. **Se la società risulta paradisiaca**, la stessa è "bocciata" e i **dividendi risulteranno paradisiaci**.

Se, invece, la **società è considerata white** al momento della percezione con le regole vigenti in tale momento, **non è, comunque, terminata la fase di test**. È necessario procedere con il secondo esame di “riparazione”. Infatti, per **considerare white il dividendo**, è necessario, come nel test del [comma 1007](#), giudicare l’anno di maturazione dell’utile ancora una volta; tuttavia, a differenza “dell’esame di giugno/del test del comma 1007”, la **valutazione non va fatta con le regole dell’anno di maturazione** (regole vigenti *pro tempore*) come abbiamo fatto in precedenza, bensì con le **regole in vigore al momento di percezione del dividendo!**

È appena il caso di osservare che, se **le regole del momento di maturazione sono uguali** a quelle del momento di percezione il **fallimento dell’esame di giungo porta inesorabilmente alla bocciatura**, perché appare di tutta evidenza che il secondo esame di riparazione non potrà essere superato.

La ricostruzione si può desumere anche dal [principio di diritto n. 17/E/2019](#).

Invero, per i **bocciati esiste, comunque, un appello**: la **dimostrazione della esimente**, di cui all’[art. 47-bis, comma 2, lett b\), TUIR](#), ossia che «*dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato*».

L’[art. 89, comma 3](#), prevede che la **condizione deve essere rispettata sin dal primo periodo di possesso della partecipazione**.

La [risposta a interpello n. 254/E/2019](#) e la più recente [risposta n. 131/E/2025](#) hanno chiarito che, ai fini della dimostrazione della esimente, si **possono valorizzare anche le ritenute in uscita subite nel Paese estero**. La [risposta n. 254/E/2019](#) chiarisce che “«come affermato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, la verifica della **condizione della congruità del carico fiscale complessivo** “*deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati*”».

Il quadro, seppur ricostruito con un certo sforzo, risulta tutto sommato chiaro e alla [risposta a interpello n. 191/E/2025](#), dovrebbe essere riconosciuto un **ruolo meramente ricognitivo della disciplina**. Anzi, forse l’ufficio poteva declinare la risposta, evidenziando come **non esista incertezza normativa sul tema**.

In effetti, il recente intervento non aggiunge nulla di nuovo al quadro tratteggiato, se non che l’Agenzia si è “dimenticata” il [comma 1007 dell’art. 1, Legge n. 205/2017](#). In sostanza le vacanze sono rovinate per tutti perché siamo tutti rimandati a settembre. Appena letta, alcuni colleghi sono stati presi dallo sconforto. La ricostruzione fatta sembra vacillare. Come possiamo uscirne?

La via di uscita è molto chiara: la **risposta è sbagliata**. L’Agenzia non può superare il suo pensiero espresso nel [principio di diritto n. 17/E/2019](#), perché tale intervento appare meramente ricognitivo del dato normativo. Non si può pensare di **abrogare una norma con**

una risposta a interpello: il [principio di diritto n. 17/E/2019](#) non colmava un vuoto, ma confermava l'impostazione data dal Legislatore.

Una seconda via di uscita può essere rappresentata dal **considerare che la risposta è tagliata** in modo un po' grossolano **sul caso concreto**.

In buona sostanza, possiamo dire che se sei paradisiaco nel 2025 (come emerge dalla lettura) il **salvacondotto del comma 1007 non vale più**, per cui ti rimane la [circolare n. 35/E/2016](#). Con un ulteriore sforzo potremmo affermare che la risposta dice che bisogna far riferimento alla [circolare n. 35/E/2016](#) trascurando il [comma 1007](#) proprio perché il contribuente, per l'anno 2025, di fatto aveva già **palesato di non essere in grado di superare il test del comma 1007**.

In effetti, l'esito per il contribuente non cambia, perché per il 2025 si salva grazie alle ritenute, come affermato nelle [risposte n. 254/E/2019](#) e [n. 131/E/2025](#). Le annualità vecchie dalla 2019, a prescindere da quanto si legge nella risposta, **sono salve "a monte" col test del comma 1007** e non a seguito della dimostrazione dell'esimente, in quanto, come si legge nell'interpello *«negli anni di gestione operativa la Società partecipata risulta superare l'ETR test di cui all'articolo 47bis, comma 1»*. In sostanza, la società estera è sempre risultata "white" negli anni antecedenti il 2025.

Quindi, il [comma 1007](#) è salvo e ci permetterà ancora di finire la scuola a giugno senza gli esami di riparazione. Preciso ciò, la recente risposta non risulta più problematica. Purtroppo, l'intervento potrà creare incertezza a chi in futuro lo leggerà **senza consapevolezza di tutto l'impianto normativo che ci sta attorno**.